



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. dr. Piero F. De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Anna Rita Motti | Consigliere rel./est. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.1.24, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 284/23 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. LUCA CUZZUPOLI ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Galileo Ferraris, n. 4;

APPELLANTE

E

PICCOLO ROSA rappresentata e difesa dall'Avv. BIAGIO SAGLIOCCO;

APPELLATA/O

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Napoli nord n° 619/2023 con la quale era stata accolta la domanda dell'odierna appellata volta al riconoscimento del diritto all'assegno sociale ai sensi della l. 335/1995, richiesto con domanda amministrativa del 10.10.18, respinta dall'Inps perché la ricorrente risultava al carico del coniuge separato che per lei percepiva gli assegni familiari.

Il primo giudice ha ritenuto comprovati i requisiti per beneficiare della prestazione richiesta.

Ha proposto gravame l'INPS deducendo, tra l'altro, l'erroneità della sentenza gravata con riguardo alla prova dello stato di bisogno, all'esame dei redditi valutabili, alla residualità dell'intervento dell'assicuratore in presenza di un obbligato quale di certo è il coniuge che nella specie, almeno fino ad aprile 2020, aveva la moglie a carico.

Ha chiesto la riforma della sentenza gravata con accoglimento della domanda proposta in primo grado.

L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza odierna, la presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida.

L'appello è fondato e va accolto.

La prestazione di cui è causa, ovvero l'assegno sociale, è normativamente prevista dall'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 secondo il quale “ *con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di*

base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare (...). La citata disposizione precisa poi che *“alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”*.

Osserva il collegio che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (*“redditi di qualsiasi natura”*), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito *“fiscale”* (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Deve, altresì, evidenziarsi, in punto di oneri probatori, che spetta alla parte richiedente la prestazione di allegare e comprovare la sussistenza dello stato di bisogno, id est la mancanza di entrate economiche superiori a quelle cui è normativamente subordinata la concessione della prestazione assistenziale di cui è causa (cfr. Cass. Civ. 23477/2010).

Ciò premesso in diritto, è da evidenziare in fatto – quale ragione più liquida ed assorbente di ogni altra doglianza- che la ricorrente non ha dedotto né dato valida prova della percezione di redditi che non ostassero al riconoscimento della prestazione. E, più in generale non ha dedotto e provato di versare in stato di bisogno.

Invero a sostegno delle proprie richieste ha dedotto solo di essersi consensualmente separata nel marzo del 2018 e di percepire come assegno di mantenimento la somma di euro 100 mensili.

E' invero noto al Collegio l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“ Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'[art. 3, comma 6, l. n. 335/1995](#), alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti *'effettivamente percepito'*”*.(cfr. Cass. sez. VI, 06/10/2022, n.29109). ed ancora: *“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex [art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995](#), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività (possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una*

dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento).(per tutte Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, n.33513)

Ma tale profilo nel caso concreto è non determinante in quanto superato da una serie di rilievi che portano, anche in via presuntiva, a ritenere che la Piccolo non vertesse in stato di bisogno.

Infatti a riprova dello stato di bisogno/ impossidenza, nemmeno adeguatamente dedotto in ricorso, la ricorrente ha allegato dapprima solo un'autocertificazione priva di data e di autenticazione (sulla quale dubbi sono anche i requisiti formali) in cui ha dichiara di non avere reddito alcuno e poi una certificazione dell'agenzia delle entrate del 17.11.2022 che, per i redditi dal 2018 al 2021, reca la dizione "assente".

E' del tutto evidente ad avviso del collegio che tale certificazione, di contenuto peraltro equivoco, non è sufficiente perché nella specie non rilevano solo i redditi imponibili ma anche quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Rimarcata questa incongruenza va anche detto che dal ricorso per la separazione personale dei coniugi emerge testualmente che i coniugi già all'atto della separazione da tempo vivevano separati (il marito risulta residente in provincia di Modena); che non vi sono richieste in ordine alla casa coniugale in quanto ognuno ha il suo appartamento separato ed autonomo; che gli ulteriori rapporti economici fra le parti sono stati già definiti con reciproca soddisfazione.

Ed allora a sostegno del proprio stato di bisogno la ricorrente avrebbe dovuto spiegare in quale casa vive, quali spese deve sostenere, quali oneri ha per allacciamenti di utenze, tali da porla in condizione di bisogno, posto che appunto all'atto della separazione aveva dichiarato di aver sistemato ogni rapporto economico con il marito in maniera soddisfacente.

Sul punto non vi è nessuna deduzione.

Al contempo il coniuge è risultato averla a carico almeno fino ad aprile 2022.

Nel caso di specie, dunque, manca assolutamente la prova che la richiedente versi in stato di bisogno, o che non abbia redditi ostativi, in generale. E anche in termini di mera logica sussistono seri dubbi in quanto la ricorrente, che assume di avere casa propria, al contempo non fornisce alcun dato su come abbia fatto a far fronte al proprio bisogno meramente di sopravvivenza e alle necessità di casa. In questo caso, dunque, il fatto che fosse a carico del coniuge, unitamente agli altri profili sopra evidenziati, sono fattori influenti sull'esito del giudizio e la insussistenza di uno stato di bisogno si desume dalla mancata prova di cui la ricorrente era onerata

L'appello, pertanto deve essere accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata la domanda proposta in primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione del contrasto ancora perdurante nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il 19.1.24

Il Consigliere est.

Il Presidente